

1)

Subsecolo <sup>CMAN</sup>

ART. 1, COMMA 2,  
alle lettere e) Camera e  
pareti " e in particolare frangenti  
e domi "



2)



PROPOSTA DI LEGGE

*"Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale"*

(Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura).

UNANIMITÀ

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta le seguente lettera e) *"e) sostenere e promuovere azioni di formazione e riqualificazione professionale nel settore dell'informazione e della comunicazione, rivolti a giornalisti, tecnici, radiofonici e operatori del settore, e in particolare giovani e donne"*

**Clausola di invarianza**

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone

Gianluca Bozzetti  
  
Grazia Di Bari

- b) incentivare l'occupazione nelle imprese e negli altri soggetti operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della regione Puglia, promuovendo la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità, nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa dettata in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico;
- c) promuovere lo sviluppo delle imprese e degli altri soggetti operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione regionale, sostenendo il processo di innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo nonché il processo di modernizzazione del sistema di produzione, distribuzione e vendita dei prodotti editoriali, anche favorendo la definizione di adeguati interventi formativi e di aggiornamento;
- d) riconoscere la comunicazione istituzionale quale parte integrante dell'azione della pubblica amministrazione ed operare per promuovere a livello regionale e locale una informazione trasparente ed esauriente sull'operato della pubblica amministrazione, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni.

3

APPROVATI

Art. 2

A MAGGIORANZA

**(Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale)**

1. Ai fini dell'operatività della presente legge, per sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale si intende quel sistema integrato costituito:
  - a) dall'emittenza televisiva di origine pugliese [redacted] operante sul Digitale Terrestre (DTT);
  - b) dall'emittenza radiofonica di origine pugliese [redacted] operante via etere (FM);
  - c) dalle web tv ovvero programmi televisivi di origine pugliese [redacted] operanti esclusivamente via web;
  - d) dalle web radio ovvero programmi sonori di origine pugliese [redacted] operanti esclusivamente via web;
  - e) dalla stampa quotidiana e periodica di origine pugliese [redacted] diffusa a mezzo carta;
  - f) dai quotidiani e periodici di origine pugliese [redacted] operanti online ovvero esclusivamente sul web;
  - g) dalle agenzie di stampa quotidiana di origine pugliese [redacted] operanti via cavo, via etere e via web;
  - h) dalle iniziative di informazione e comunicazione attivate dalla regione e dagli enti locali della Puglia.

*Cera*

Art. 3

**(Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione)**

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i soggetti indicati al precedente articolo.
2. Più in particolare, i soggetti di cui al comma 1, per poter beneficiare degli interventi regionali di sostegno, devono:
  - a) essere iscritti nel Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.) – Sezione Puglia, da almeno due anni;
  - b) avere la propria sede legale e operativa, la redazione, la sede della messa in onda nella regione Puglia ed essere ivi prevalentemente operanti;
  - c) essere in possesso di testata giornalistica regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale nell'ambito della regione Puglia da almeno due anni;
  - d) aver esercitato l'attività di editore da almeno due anni;
  - e) realizzare prodotti editoriali periodici (come definiti dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62) diffusi a mezzo stampa, on line o mediante radiodiffusione sonora o televisiva, contenenti informazioni relative a fatti e attività di interesse regionale, o afferenti alla realtà sociale, politica e culturale pugliese, in via prevalente e comunque in misura non inferiore al 70 per cento della foliazione per i periodici su carta stampata, al 70 per cento dei contenuti presenti nelle pagine web consultabili per i periodici on line, o al 70 per cento di ciascuna trasmissione per i periodici in radiodiffusione sonora o televisiva;

6

servizi relativi alla pubblicità istituzionale e ne vengono descritti gli scopi e le finalità; viene prevista l'implementazione dell'**Ufficio relazioni con il pubblico (URP)** in centro di contatto per la gestione della relazione tra Regione Puglia e cittadini e ne vengono indicati gli obiettivi; viene, infine, delineata l'articolazione del "**Servizio Stampa**" e stabilita la sua competenza esclusiva per le attività di informazione oggetto del "Titolo II".

Per ciò che attiene, invece, al "Titolo I (**Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale** - artt. 1-15), ed al "Titolo III" (**Norme transitorie e finali** - artt. 23-26), le norme di cui essi si compongono - ovvero i complessivi 19 articoli che costituivano l'originario testo base della p.d.l. - restano sostanzialmente immutate nella loro formulazione, fatta eccezione per alcune di esse, per le quali si è provveduto a piccole modifiche rese necessarie solamente a correggere o semplificare ulteriormente alcune loro previsioni o per consentire il recepimento, al loro interno, delle osservazioni mosse dai rappresentanti delle associazioni di categoria auditi, nonché per accogliere i rilievi pervenuti da parte del Servizio Affari e Studi Legislativi, a mezzo della propria scheda "ATN" (Analisi Tecnico Normativa), e del "Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione economia della cultura", a mezzo del proprio "Referto tecnico".

Si propone, pertanto, l'adozione delle seguenti modifiche:

1. **Il testo base della pdl "Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale" - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura), viene distinto in tre diversi titoli. Il "Titolo I" è rubricato "Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale" e contiene gli articoli da 1 a 15.**
2. **All'articolo 2 (Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale), comma 1, lettere a), b) ed e),** sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locale*".
3. **All'articolo 2 (Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale), comma 1, lettere c), d), f) e g),** sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locali*".
4. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera b),** dopo le parole "*avere la propria sede*", eliminare le parole "*legale e*".
5. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera f),** verso la fine del periodo, dopo le parole "*in formazione secondo quanto disposto dalla legge sulla Stampa (L. 47/1948 e segg.)*", sono aggiunte le parole "*o di personale aspirante pubblicitista svolge la propria attività sotto la responsabilità del direttore di testata*".
6. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera h),** sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno quattro edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore 7 e le ore 22 o almeno una foliazione di otto facciate o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*" con le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno due edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore sette e le ore ventiquattro o almeno una foliazione di otto facciate per ogni uscita o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*".

APPROV. MAGGIORANZA

*Cere*



(5)

servizi relativi alla pubblicità istituzionale e ne vengono descritti gli scopi e le finalità; viene prevista l'implementazione dell'**Ufficio relazioni con il pubblico (URP)** in centro di contatto per la gestione della relazione tra Regione Puglia e cittadini e ne vengono indicati gli obiettivi; viene, infine, delineata l'articolazione del "**Servizio Stampa**" e stabilita la sua competenza esclusiva per le attività di informazione oggetto del "Titolo II".

Per ciò che attiene, invece, al "Titolo I (**Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale** - artt. 1-15), ed al "Titolo III" (**Norme transitorie e finali** - artt. 23-26), le norme di cui essi si compongono - ovvero i complessivi 19 articoli che costituivano l'originario testo base della p.d.l. - restano sostanzialmente immutate nella loro formulazione, fatta eccezione per alcune di esse, per le quali si è provveduto a piccole modifiche rese necessarie solamente a correggere o semplificare ulteriormente alcune loro previsioni o per consentire il recepimento, al loro interno, delle osservazioni mosse dai rappresentanti delle associazioni di categoria auditi, nonché per accogliere i rilievi pervenuti da parte del Servizio Affari e Studi Legislativi, a mezzo della propria scheda "ATN" (Analisi Tecnico Normativa), e del "Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio - Sezione economia della cultura", a mezzo del proprio "Referto tecnico".

Si propone, pertanto, l'adozione delle seguenti modifiche:

1. **Il testo base della pdl "Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all'innovazione dell'informazione e della comunicazione regionale" - (Atto Consiglio n. 472/A della X Legislatura), viene distinto in tre diversi titoli. Il "Titolo I" è rubricato "Sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale" e contiene gli articoli da 1 a 15.**
2. **All'articolo 2 (Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale), comma 1, lettere a), b) ed e),** sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locale*".
3. **All'articolo 2 (Definizione del sistema pluralista dell'informazione e della comunicazione regionale), comma 1, lettere c), d), f) e g),** sostituire le parole "*di origine pugliese*" con la parola "*locali*".
4. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera b),** dopo le parole "*averé la propria sede*", eliminare le parole "*legale e*".
5. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera f),** verso la fine del periodo, dopo le parole "*in formazione secondo quanto disposto dalla legge sulla Stampa (L. 47/1948 e segg.)*", sono aggiunte le parole "*o di personale aspirante pubblicista svolgente la propria attività sotto la responsabilità del direttore di testata;*".
6. **All'articolo 3 (Ambito soggettivo di operatività e requisiti di ammissione), comma 2, lettera h),** sostituire l'intera previsione in essa contenuta ovvero le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno quattro edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore 7 e le ore 22 o almeno una foliazione di otto facciate o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*" con le parole "*destinare all'informazione locale autoprodotta almeno due edizioni del proprio notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore sette e le ore ventiquattro o almeno una foliazione di otto facciate per ogni uscita o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un anno*".

UNANIMITA'

Cera